

Numero della Proposta

**179**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sepioue 1861.

Proposta di Legge <sup>presso in considerazione</sup> presentata nella tornata del 1. febb<sup>r</sup> 1862.  
dal Deputato Romano Liborio

**Vendita dei beni e affrancazione dei canoni e delle  
prestazioni prediali appartenenti allo Stato.**

OGGETTO  
Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

**Relatore**

Adottata nella tornata del

186

# CAMERA DEI DEPUTATI

## **COMMISSIONI LEGISLATIVE**

No<sup>a</sup>  
179

## PROGETTO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL DEPUTATO LIBORIO ROMANO**

## **Vendita dei beni e affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali appartenenti allo Stato e agli stabilimenti di beneficenza.**

Preso in considerazione nella tornata del 1° febbraio 1869.

**COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI**

<b>Uffizio</b>	<b>1-</b>	<i>Depoli gio-</i>	<b>COSTITUZIONE</b>
"	<b>2-</b>	<i>De Donno</i>	
"	<b>3-</b>	<i>Monticelli</i>	<b>Presidente</b>
"	<b>4-</b>	<i>Chiavasso</i>	<i>De Donno</i>
"	<b>5-</b>	<i>Caspone</i>	<b>Segretario</b>
"	<b>6-</b>	<i>Solto</i>	<i>Monticelli</i>
"	<b>7-</b>	<i>Nenca</i>	<b>Relatore</b>
"	<b>8-</b>	<i>Busacca</i>	
"	<b>9-</b>	<i>Galleria</i>	

## **CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

## CAMERA DEI DEPUTATI

28

1<sup>o</sup> seduta

10/3 1861

Presenti De Donno, Monticelli, Chiapello, Balzaca e Gallenga.

Si nomina Presidente De Donno, Segretario Monticelli.

Gli Uffici rappresentati da De Donno, Monticelli, Chiapello e Balzaca  
ammettono il principio di alienare i Beni demaniali, non  
quelli negli Istituti di Beneficenza. Ma non credono sia da dare al  
governo una facoltà generale. Quando sarà il caso di fare delle  
utili alienazioni si faranno per appositi progetti di legge, come  
fu fatto ultimamente, e per iniziativa del governo.

Gallenga respinge l'oggiamento [per l'Ufficio 9°] il progetto di legge  
che qualifica di libertato, e dice non dovrà esser commesso perciò fatto.  
Senza buon fondamento, e al solo fine di ottenere impressione sugli  
amici, e capace di produrre gravi perturbazioni.

La Comm<sup>ee</sup> desidera di radunarsi ancora onde conoscere l'opinione  
degli Uffici, i cui Commissari non erano presenti.

*Monticelli*

Seduta 2<sup>a</sup> 26/62.

Presenti De Donno, Chiaputto, Tessa, Potti, Busacca, Monticelli

Non essendo intervenuto il commissario del 1<sup>o</sup> Ufficio deputato Repoli, per essere Ministro, si legge la deliberazione del detto Ufficio, il quale rigetta ad unanimità la legge, con mandato al commissario di insistere perché il Ministero presenti appositi progetti.

Il Dcpt<sup>e</sup> Potti per l'Ufficio 6<sup>o</sup> dichiara di avere mandato di respingere la legge, convenendo con gli altri commissari nel farne l'iniziativa del governo.

Il Dcpt<sup>e</sup> Tessa per l'Ufficio si esprime nello stesso senso.

Mancando il Dcpt<sup>e</sup> Capone si legge pure la deliberazione del 5<sup>o</sup> Ufficio, al quale è commissario, la quale si compone di queste parole approvato condizionatamente.

La commissione, riconoscendo che il voto di otto Uffici non è favorevole al progetto, delibera di rigettare la legge.

Monticelli

SESSIONE 1861

Nº 179

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAL DEPUTATO LIBORIO ROMANO

Vendita dei beni e affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali appartenenti allo Stato e agli stabilimenti di beneficenza.

Preso in considerazione nella tornata del 1° febbraio 1862.

SIGNORI,

Una delle più serie difficoltà che in questo momento travagliano lo Stato si è certo quella della quistione finanziaria, indistintamente grave per tutte le provincie italiane. Perciocchè, se talune di esse si trovano più di talune altre gravate di debito pubblico, sono in maggior copia di opere pubbliche dotate, per modo che, se le prime hanno minori debiti, mancano pure di quei mezzi di produzione e d'industria di cui godono le seconde, e che fanno più agiata la vita e meno gravose le tasse.

D'altra parte il *deficit* che presenta l'ultimo bilancio è per sè stesso assai grave per dover richiamare tutta la nostra attenzione.

E se a quel disavanzo si aggiungano le somme ch'è necessario spendere in opere pubbliche, e provvedere ai bisogni della nostra posizione politica, sarà manifesto come per noi vitalissima è la quistione finanziaria, che tutte le altre in sè riassume e signoreggia.

So ben io che le risorse del nostro bel paese, e soprattutto delle provincie cui ho l'onore di appartenere, son tali che in pochi anni, e senza grandi sforzi, possono collocarsi in quello stato di prosperità al quale la Provvidenza ci ha destinati. Ma

**2**  
si per gli urgenti nostri bisogni del momento, e si per l'avvenire nostro, la quistione finanziaria pare a me che meritare debba ogni nostra sollecitudine.

Laonde ho creduto util cosa il proporre un disegno di legge che autorizzi l'alienazione dei beni rustici ed urbani, dei dominii enfeudati, e delle prestazioni prediali di ogni specie che allo Stato ed agli stabilimenti di beneficenza appartengono.

E, cominciando dal ricercare se convenga, oppur no, tale alienazione, parmi non potersene dubitare ove si consideri:

1° Che uno Stato, vendendo quei beni, libera la pubblica amministrazione di una infinità di cure e di distrazioni che ne ritardano l'andamento, sottrae ad innumerevoli fraudi le amministrazioni stesse, che, per principio generale, *deggiano possedere e non amministrare*; e, da ultimo, grandemente minora le spese di amministrazione, che spesso rendono uguale l'entrata all'uscita;

2° Che la vendita dei beni di cui si tratta li sottrae al progressivo deterioramento cui van soggette tutte le proprietà delle manimorte, deprezzamento che, diminuendone il valor capitale, ne diminuisce altresì la rendita;

3° Che per lo contrario ritornando i beni, mercè la vendita, alla libera circolazione e al commercio, saranno ben tosto sollevati a valore ed a rendita molto maggiore dalle cure e dall'industria dei privati che ne fanno acquisto;

4° Che il miglioramento di quei beni eserciterà un benefico influsso sul progresso dell'agricoltura, principale sorgente della nostra ricchezza, aumenterà il lavoro e con esso la produzione, sarà ferace di tutte le conseguenze economico-morali che dalle due indicate condizioni scaturiscono;

5° Che l'affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali libera coloro che le servono da una soggezione sempre intollerabile per essi, come libera lo Stato di un semidominio che gli cagiona grandi cure per piccoli proventi;

6° Che infine la rendita di cui è parola crea negli acquirenti un più vivo interesse alla consolidazione e alla prosperità del novello regime, considerazione questa che non può andar trasandata da nessun Governo, per quanto potente e popolare esso sia.

Passo dalla convenienza della vendita a dire sotto quali condizioni di utilità dovrebbero essa effettuarsi.

Ed in prima non fa mestieri ragionar di quella che stabilisce la solennità dell'asta pubblica, perciocchè non altrimenti possono per legge distrarsi i beni dello Stato. I pubblici incanti producono il vantaggio della concorrenza, e rendono il diritto di offerta comune a tutti i cittadini.

Di evidente utilità e giustizia mi sembra parimenti la condizione relativa al modo di eseguirsi la vendita. Imperciocchè io ritengo a principio informatore di questo disegno di legge che l'alienazione di sì gran massa di beni debba essere suc-

cessiva e non simultanea, sì per non invilirne il prezzo a danno dello Stato, e sì per non recare consimile pregiudizio alle proprietà dei privati. E a ciò la necessità di distribuirsi gl'immobili che si vogliono alienare in più categorie, alienando da prima quelli il cui possesso è meno profittevole all'amministrazione, e successivamente gli altri.

Nè, a mio credere, è di minore convenevolezza ed espeditenza quell'altra condizione riguardante talune eccezioni alla progettata alienazione dei beni, ritenuta per via di regola. Il pubblico interesse e la dignità nazionale altamente reclamano (dopo tanti secoli di barbarie che ha distrutto, specialmente nelle provincie meridionali, non pochi edifici e monumenti) che si dichiarino inalienabili, e si conservino allo Stato quelli che ricordano antiche nostre tradizioni, o giovano alla nostra gloriosa storia. Nelle quali eccezioni bene deggono neverarsi i boschi che i padri nostri dissero sacri, per raccomandarne ad un sentimento religioso la tanto utile conservazione, e che dal cominciamento di questo secolo abbiamo visto sparire, per effetto di un sistema assolutamente cieco e vandalico.

Parmi altresì che non possono offrire difficoltà le condizioni relative al non potersi aprire gl'incanti sopra offerte di prezzo inferiori alla valutazione legale, e dal modo di affrancamento di canoni e delle prestazioni prediali. Queste eccezioni sono guarentite da testuali disposizioni del diritto.

La condizione che il prezzo si paghi in tre rate uguali, coll'interesse del 5 per 0,0, è incontestabilmente utile alla pubblica amministrazione. In effetti la facilità dei pagamenti in più rate aumenta il numero dei compratori, ed opera una concorrenza che nella specie produce l'aumento del prezzo dei beni.

Nè può dubitarsi che giusta e conducente allo scopo della vendita, per cui si propone questo disegno di legge, sia la rivendita a danno degli aggiudicatari inadempienti, essendo questa la sanzione scritta nelle leggi di civil procedura.

Più importante e più meritevole di discussione io credo la condizione per cui si obbligano i compratori a pagare il prezzo degl'immobili e delle affrancazioni con certificati di rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico consolidato, da calcolarsi alla pari. Questa condizione, o per dir meglio queste due condizioni sono utili all'amministrazione dello Stato e giuste ad un tempo.

E nel vero la prima di esse offre a tutti i possessori di rendita inscritta l'opportunità d'invertirla in acquisto di stabili, e così accresce il concorso dei compratori. È altresì ordinata a rialzare in doppio modo il credito pubblico, tra perchè la ricerca della rendita ne aumenta il valore, e perchè, ammortizzando una considerevole porzione del debito pubblico, aumenta di altrettanto il nostro credito e materialmente e più moralmente ancora.

Della quale verità vien pure confirmatrice l'esperienza,

che mostra come, per essersi così venduti in Sicilia taluni beni dello Stato, se non erro, nel 1848 e nel 1850, la rendita siciliana aumentò grandemente di valore.

La seconda condizione, di valutarsi cioè alla pari i lvalore della rendita, comunque, atteso il corso attuale, sembri offrire una perdita a danno del compratore, pure nel fatto tale perdita non si verificherà, sia perchè egli nel licitare terrà conto di codesto elemento, sia perchè la concorrenza all'asta pubblica farà risalire il prezzo al vero valore delle cose da vendersi.

Il che è così vero che l'esperienza tutto di ci dimostra come nelle vendite giudiziarie i beni, che dal favor dell'asta ottengono prezzo maggiore, sono quelli che si offrono pel valore legale il più basso. E nel vero è ben naturale che la bassa offerta richiami maggior numero di concorrenti i quali una volta venuti alla gara degl'incanti, non mancano mai di portare il prezzo al giusto suo livello, e spesso al di là.

Onde parmi evidente, cha la discorsa condizione non rechi alcun pregiudizio al valore reale dei beni da vendersi, e che per l'opposto potrebbe pure aumentarlo.

Necessaria del pari mi è sembrata la condizione che faculta i compratori di pagare in contanti, ove per avventura il corso della rendita inscritta superasse la pari.

Ciò forse non avverrà, ma bisogna dare ai compratori questa sicurezza per iscioglierli d'ogni timore che uno straordinario aumento nel corso della rendita potrebbe esporli a delle perdite. Né tale timore sarebbe improbabile per gli abitanti delle provincie meridionali, già abituati a vedere quasi sempre il corso della rendita al disopra della pari.

La legge proposta oltre le utilità di cui ho fatto sin qui parola, ne ha un'altra di non minore rilievo, quella cioè di facilitare per una necessaria conseguenza il prestito dei cinquecento milioni di lire domandato dal Governo. Imperciocchè sia che quel prestito si faccia per via di sottoscrizione nazionale, come io credo non difficile, ed ardentemente desidero, sia che si esegua altrimenti, certa cosa è che i capitalisti, conoscendo la esistenza di una legge che necessariamente farà crescere il prezzo dei fondi pubblici, sarauno da una banda animati a concorrere, e dall'altra a farlo a meno onerose condizioni.

E se così ottenuto il prestito se ne addirà, come spero, una parte a facilitare le vie di comunicazione, ed accrescere la sicurezza dei porti al nostro commercio, la floridezza di questo permetterà fra pochi anni quell'aumento di tasse che ora sarebbe impossibile, soprattutto per le provincie meridionali, e porrà la nostra finanza in quel prospero stato che debb'essere il costante scopo nostro e del Governo.

Per le quali considerazioni, io mi auguro che la legge in esame potrà meritare il suffragio della Camera e del Governo, ed attesa l'indole delle sue disposizioni, io chiedo che si dichiari di urgenza.

## PROGETTO DI LEGGE

## Art. 1.

I beni rustici ed urbani, i canoni e le prestazioni prediali che appartengono, e che a qualunque titolo potranno appartenere allo Stato e agli stabilimenti di beneficenza, saranno venduti nel modo qui appresso indicato.

## Art. 2.

Si procederà alla vendita dei fondi rustici ai pubblici incanti, ed a cura dell'amministrazione del demanio dopo che quella dei predi-urbani, e l'affrancamento si dei canoni, come delle prestazioni prediali, si troveranno in tutto od almeno nella massima parte eseguiti.

## Art. 3.

Non saranno alienati senza una speciale autorizzazione del Governo, gli immobili che possono addirsi a pubblico uso, o risguardarsi come monumenti della storia nazionale, i boschi e le terre che erano boscose al tempo cui fecesi l'attual canto.

L'amministrazione del demanio, dentro il termine di mesi tre dalla data di questa legge, pubblicherà l'elenco dei beni che non si possono alienare, senza speciale autorizzazione del Governo.

## Art. 4.

I pubblici incanti non saranno aperti sopra offerte di prezzo inferiori alla valutazione legale, secondo la legge sulla espropriazione forzata.

## Art. 5.

I debitori di canoni e di prestazioni prediali di qualunque natura essi siano potranno ottenerne l'affrancio pagandone il prezzo risultante dal moltiplicare venti volte la prestazione in danaro, e prendendo il termine medio di un decennio per le prestazioni in derrate, moltiplicate altresì venti volte.

## Art. 6.

Il prezzo degl'immobili rustici ed urbani sarà parimente pagato in rendita inscritta alla pari, ed in tre rate annuali coll'interesse a scalare in ragione del 5 per cento.

Gli edifici situati in campagna saranno riputati fondi rustici.

## Art. 7.

Il capitale dell'affrancamento calcolato nel modo espresso nell'articolo 5 sarà pagato in rendita inscritta alla pari od in contanti, ove il corso della rendita stessa sia al disopra della pari.

(179)

**Art. 8.**

In mancanza dei pagamenti indicati nei due articoli precedenti, si procederà alla rivendita in danno dei debitori del prezzo della vendita o dell'affrancamento.

**Art. 9.**

Le partite di rendita o le somme ottenute dalle alienazioni dei beni o dall'affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali appartenenti agli stabilimenti di pubblica beneficenza saranno trasferite o impiegate in acquisto di rendita inscritta in favore degli stabilimenti medesimi, per servire agli usi cui erano destinati i beni venduti, e i canoni e le prestazioni affrancate.

**Art. 10.**

Le alienazioni e gli affrancamenti di cui si tratta nella presente legge saranno eseguite le prime presso le amministrazioni del demanio delle provincie in cui trovansi gl'immobili esposti venali, e le seconde presso l'amministrazione generale da cui dipende l'amministrazione locale.



Richiesta di Legge  
relativa alla rimozione del limite  
all'affiancamento dei camion  
delle postazioni finanziarie, il controllo  
stato, e agli stabilimenti di Boni  
pianza affacciata

Girare

Una delle principali diffi-  
coltà che in questo momento ha agghi-  
ato lo Stato, è l'ineguaglianza della questione  
finanziaria, insostenibilmente grande  
per tutte le posizioni statiane. Per  
questo si teme che di esse si formi un piano  
di talune attive giornate di dibattito  
che, sono in maggioranza di quei  
pubblici dettati, per microscopie, che  
le finanze hanno minori debiti, man-  
cano pure di quelli che si preoccupano  
degli interessi, di cui sono le de-  
tonute, che fanno fin da lunga tem-  
pità, un noioso e faticoso labo-

ro. Inoltre pur di difendere  
che presento l'ultimo bilancio, e  
perché stallo assai, non per domande  
che riguardano tutta la nostra storia.

E ha quel disavaro si apprezzato anche sommo, che l'interessio spettante in opere pubbliche, e particolare ai bisogni della nostra popolazione pubblica sarà manifesto come per il resto in talissima è la questione finanziaria, che tutte le attenzioni massime, e signorogia.

Sohno io che le risorse del nostro bel paese, e soprattutto delle provincie, cui ho l'onore di appartenere, son talmente insufficianti, e non granché affari, per sostenere le carezze in questo stato di prosperità, alla quale la provvidenza ci ha destinato. Ma se gli ingenti nostri bisogni del momento, e i pericoli minacciati, sono tali, la questione finanziaria, parmi me, che meritaribbe ogni nostra sollecitudine.

Laude ho intitolatela il proposito un disegno di Legge, che autorizzi l'elaborazione di semi-mistri; e intanto, dei

domini e i fatti di ieri, delle persone  
e dei fatti di ogni giorno, che allo  
Stato, agli Stabilità, ai Beni  
e alla Città appartengono.

E comincia a riveder  
tutte le cose che furono fatte alle  
varie persone in modo che non debba  
essere, o non debba esser.

1. Che lo Stato amministra  
beni, libera la pubblica amministra-  
zione di una infinità di cose  
di distrazioni, che non ritornano  
damente, salvo che non siano perdute  
per la amministrazione dello Stato,  
che per primis regnare che giammai  
possa, e non amministrare  
da ultimo gran numero di cose  
di amministrazione che  
non possono neppure l'entrata al  
paese.

2. Che lo Stato di beni  
di cui si tratta si metta al pre-  
zzo, in determinamento, non man-  
eggiando tuttavia profonda delle  
mancanze, difesa in questo

diminuzione il valor capitolato non  
diminuisse attese la rimonta.

3º Che per lo contrario ritenga  
niente di bene meritata rimonta alla  
libera circolazione, e al commercio,  
saranno ben presto sollevati i valori,  
cioè rimonta molto maggior d'alle  
cure, e dall'investigazione finita  
che è da un farmaco argenteo.

4º Che il miglioramento degli  
ordini universitari sia beneficiamente  
influito sul progetto dello Stato, rispetto  
principale a larghezza della sostanza  
ricchezza, amministrazione, lavoro, e  
conesso la formazione, sia pure  
con tutte le conseguenze economiche  
morali, che dalla due immediate  
condizioni statutarissime.

5º Che l'affannamento dei  
causoni, e delle protestazioni private  
libera elettorale si ravveda ma  
soggiorni sempre intollerabile  
per essi, come libera lo Stato di  
intervenire minimo, e degli ragionevoli  
gradi sarebbe pregevolissimamente.

Avrà - C'ha infine la unità di  
mei favori da circa negli acquirendi  
mej più vivi intrecci alla comunità  
giuridica alla prosperità del nuovo  
regime, considerazioni queste, che  
non si può ammirar bontà della  
nuova governo per quei che profondamente  
profondamente desiderano.

Punto della comune cura  
della unità in chei sotto quali con-  
siderazioni di utilità dovrà essa effettu-  
arsi;

E' insomma con facili  
stesse ragionevoli quelle che tutta  
bilisce la solidità dell'unità pubbli-  
ca, purificandone altrimenti  
prossime per legge disto si e le  
delle stesse. I pubblici ministeri  
convegno varie leggi della comune  
gaze, mentre il diritto di effettuare  
comuni a tutti cittadini;

L'importante utilità è  
giustizia - non temba far minima  
che la comune unità sia al modo  
di eleggerne la unità. Insomma

si sarebbe io ritengo a principi  
formatore di questo disegno di leg-  
ge che l'ulteriore riforma del gran-  
matta di beni della vita superflua  
vige non si escludesse, se j'è un  
inizio di il passo a danno delle  
Stato, e si per non esser considerate  
pregiudizio alle probrità dei pri-  
vati. D'ò' t'è la moltiplicità di distri-  
buiti d'immobili, che si vogliono  
non alienare in più categorie,  
alienare da persona quelli il  
che possedono i non profitiche  
all'unanimità assicurando con-  
siderabile guadagno;

Ma mi domando di cui  
non conoscessa la signorina  
quest'attia-tumidone riguardante  
la totale cessione della proprietà  
tata alienarsi indebiti, uti-  
lità per via di regola. Il pubblico  
interesse, e la dignità nazionale  
alla nostra nazione, nel dopo  
tanti secoli di barbarie che ha  
distrutto, specialmente nelle

provincie minuziali, non pochi  
preferiscono un solo che si sia  
chiari e inintelligibili, e si conser-  
vino allo Stato quelli che ricorda-  
no antiche costituzioni; o  
giurano alla nostra gloria sto-  
ria, nella quale ritroviamo ben deg-  
giori meraviglie, i quali, che i pa-  
dri nostri disperarono, per ricon-  
quistarne, a un triste prezzo, la libe-  
retà la quale voleva conservare,  
erano dal cominciamento obbligati  
a credere che non avesse speranza, per  
effetto di una solenne assolutoria  
del re, e carcerata.

Tammiestesi che cosa  
potrebbe offrire di difficile? La condicione  
giurata è solita di non potersi ap-  
rire. Piuttosto se ne offre di poca  
conseguenza, olla salutazione le-  
gale, e dal vicario affidiamone  
la distanze, e il trasferimento  
fornito. Sol che, essendo d'uso  
garantire da testuale dispatto  
giorni del diritto.

La condizione che il prezzo dei  
fragioli intre d'ancor regguti sotto  
l'intero del 15%, è sicuramente stabilita  
utile alla pubblica amministra-  
zione. In effetti la facilità di pa-  
gamenti infierisce aumenta  
il numero dei compratori, no-  
n'era una concorrenza che nella  
specie produce l'ammontare del pre-  
zzo dei fragioli;

Né fisco dubita si esse-  
giesta, ciononostante illo stesso  
della ricchezza, per cui si pro-  
pone questo delinquere di legge,  
sia la ricchezza a danno se le  
aggraviate inadempimenti.  
Sendo questa la tensione esistente  
fra molti leggi di civiltà romana,

Più importante è  
sia' considerare di dismissione  
la curia, costituzione per cui  
si obbliga ai compratori a  
pagare il prezzo dell'immobile,  
e delle appannazioni concesse  
ficate diventa inscritta sul

gran libro del debito pubblico quale  
tutte, e' a ricalcarsi alla pari. Quel-  
la sommissione per di meglio que-  
ste due sommissioni sono unite al-  
l'amministrazione dello Stato, e  
giuste ad un tempo.

E nel vero la prima di esse  
si offre a tutti i professionisti una  
la ristretta professionalità d'in-  
segnare, e insegnato di stabilità  
solti accesi, il corso dei cui tam-  
poni. E allora occorre a rial-  
zare in difesa incisamente  
il pubblico, fra pochi la ricerca  
della verità su aumentato il  
valore, e anche ammortato con  
una considerevole prossima del  
debito pubblico, aumentata di  
altrettanto il nostro denaro, e  
materialmente, e fin moralmen-  
te accorta.

Sulla quale verità non  
so che confermatrice la experien-  
za che mette cosa per essere

coltivazioni in Sicilia, taluni  
beni dello Stato, se non erro nel  
1848, e nel 1850 la somma di Sicilia  
era sommato gran numero di  
valori.

La prossima vendizione di  
valori sarà sicuramente fatta al valore  
della somma, comunque, attuale  
il corso attuale, sembra essersi una  
fondata danno del compratore  
perche sul fatto tale somma non  
si verificherà, sia pure che egli  
nel bilancio farà conto di sodo  
sto incremento, sia pure che la som  
ma verrà all'asta pubblica farà  
risalire il prezzo al vero valore  
delle cose da riconoscere.

Stalo è cosa vero che  
l'affannosa folla di ci desin  
stra come nelle vaste giuri  
garie i beni, che dal favore  
dell'asta ottengono prezzo mag  
giore, sono quelli che si offron  
no per valore legale il pre  
zzo. E tuttavia c'è ben mar

6 25

tinale che la borsa offerta una  
stima maggior numero di  
concessioni e qualche volta  
arriva alla gara degli imprenditori  
non mancano mai di presentare  
il progetto giusto suo livello,  
edesso al di là.

~~Per farmi vivere~~  
sta l'istituto comune ma  
anch'è un organo giurisdizionale  
che nelle sue funzioni non si  
esclude l'opposto sentito per  
la curia statale.

Per tornare al punto  
mi obbliga la curia  
che facoltà i trasporti di  
passengeri e carriaggi ferroviari  
adattare il corso della strada  
interrata superiore la fiera.

Si fa da non avvera,  
ma bisogna dare ai campi  
torni giusto sistema per ciò  
glielli d'ogni lione che  
sono straordinario aumentato

nel corso della vendita forrebbe  
affatto a delle finanze. L'at-  
timo sarebbe insopportabile per  
gli abitanti delle provincie me-  
diocresi, già abituati a ve-  
dere giurisdizioni per il corso  
della vendita al distretto della  
fini.

La legge proposta oltre  
l'abilità di misfatto sia  
quiparola, ma ha un'altra  
di non minore rilevo, quella  
cioè di far utilare per una m-  
essicaria conseguente il pre-  
stolo dei singoli contribuenti  
di cui dovrà venire dal gover-  
no l'autorizzazione perché quel  
prestito si faccia per via di  
sottoscrizione nazionale, come  
esso non bissile, se a  
determinate distese sia che  
si esigua attiunti, tanta  
cosa è che i capitalisti non  
sento la distesa di una

legge, che necessariamente farà esistere il prezzo dei fiorini pubblici, saranno da una banca unicamente concorrenziali e dall'altra a par loro monozonate-società.

E se così ottenuto il prezzo si trova in anticipo, come si può, una parte a facilitare le vie di comunicazione, e anche essere la sicurezza dei posti al nottissimo commercio, la floridezza di questo permetterà i trasporti umani - quell'amento di fatto che era stato fatto impossibile, soprattutto perché furono le minacciose - secca la nostra finanziaria quel presupposto stato, che debbe essere il fatto, ita dopo mezzo anno, e del governo.

Più grande considerazione io mi auguro che la legge sia classificata mentre il suffragio della Camera

ra, e del governo, e attesta l'in-  
dole delle sue disposizioni, e  
che si debba dichiarare di un-  
genere.

#### Articolo 1

Si ha notizia d'urbaniz-  
zazione che fu stazionata nella  
città affacciata verso ovest, e che  
a qualche giorno fa lo stesso  
affacciato allo Stato, e agli  
Stabilità incendiati Bruxelles.  
Saranno quindi nel modo qui  
affissi rinnovati.

#### Articolo 2

Si procederà alla vendita  
dei forniti notiziari pubblici  
riconosciuta cura dell'am-  
ministrazione del dominio  
dopo che quella dei primi  
beni, e l'affrancamento di  
dei canoni, tempi delle pre-  
stazioni, furono fatti avvenire  
in tutte circoscrizioni della  
massima per le seguenti

#### Articolo 3

Non saranno elimate, senza speciale autorizzazione del governo gli immobili che possano addirittura pubblico uso, risguardando i loro monumenti della storia nazionali e le reliquie che erano fosse al tempo specifici l'attuale territorio.

L'amministrazione del comune, dentro il termine di ventitré giorni dalla data di questa legge, pubblicherà l'elenco dei beni che non si possono sancire, senza speciale autorizzazione del governo.

#### Articolo 4.

I pubblici incanti non saranno aperti se fra effetti diversi inferiori alla valutazione legale, bando la legge sulla riformazione forata.

#### Articolo 5.

I tributi di canoni, e di pesi statosi sui suoli, di qualsiasi natura essiano, per-

transo ottiene l'affanno per  
porsi il pressoristato  
dal moltiplicare certe volte  
la pressione in clavare, e pun-  
dendo il termine medio di un  
decimo per le pressioni  
in derate, moltiplicato attra-  
si stante volte.

#### Articolo 6

Il prezzo degl'immobili ru-  
ttoni, ci urbani sarà parimen-  
te pagato in unito: interito  
alla fine, e intre rate  
annuali: col rientro a  
stato in ragione del 5 per  
%

gli uffizi situati in com-  
pagna saranno rifiutati  
fatti ruttati.

#### Articolo 7.

La raffata dell'affanno mu-  
to, calcolato nel modo appurato  
nell'articolo 3, sarà pagato in  
unito: interito alla fine  
di trenta anni, ove il corso

della curia della sua ab  
fia della fari.

### Articolo 8

Summariora dei fragmenti  
iniziatimi due articoli pre-  
cedenti si riferiscono alla ri-  
vista in classe del debito  
di del precedente della curia  
dell'affrancamento.

### Articolo 9

Le partite di somma e le somme  
non ottenute dalla alienazione  
dei beni o dall'affrancamen-  
to dei canoni, e delle pro-  
zioni periodali riferitamente  
agli stabilimenti di pubblica  
beni filiera, la cui molta parte  
è sfruttata in acquisto  
reputata intatta in favore  
degli stabilimenti medesi-  
mi, per servire agli ob-  
iettivi e ai destini i  
medesimi, e i canoni, e le  
prestazioni affrancate.

### Articolo 10.

Le alienazioni, e gli affrancamenti

lamento di cui si tratta nel  
la prossima legge, saranno esse  
guiti le prime presso l'am-  
ministratore del domani  
delle provincie in tutto  
valigie immobili effetti  
versali; e le stesse presso  
l'amministratore generale  
da cui dipende l'ammi-  
nistratore locale.

Torino 20 giugno 1861

L'Romano Deputato

7. 2.

~~d<sup>o</sup> d'apri 3<sup>o</sup> un ammesso a lettura  
paradigli, con più care, compare - prospet-  
tivamente delle cause, grande sta-  
te degli, non esap poter pronunzia-  
re se iugulari, fini - 77 ter~~

N° 179.

Progetto di legge - presentato  
dal Repubblicano Liborio Bonanno  
presentato presso la Camera dei  
deputati - 1862.

1. febbrajo 1862.

Vendita - dei beni e affannamenti  
dei canari e delle prestazioni per  
prodotti appartenenti allo Stato  
agli stabilimenti di Beneficenza